SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 2

Le Accademie predette hanno i seguenti scopi:

1° preparare, attraverso una integrale educazione fascista, i giovani alle funzioni di dirigenti e istruttori della Gioventu' italiana del Littorio, di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole e presso le Forze armate;

2° formare politicamente e professionalmente i giovani al fini della preparazione ginnico-sportiva della Nazione;

3° perfezionare la cultura politica, scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attivita' nel campo della educazione giovanile;

4° promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva;

5° organizzare speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le Forze armate e per le organizzazioni del Regime.

Presso l'Accademia della Gioventu' italiana del Littorio di Roma si svolgono corsi per preparare gli allievi al conseguimento della nomina ad aspiranti ufficiali di complemento del Regio esercito.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it